

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2842

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANIBELLI, PAVAN, PASTORE, GOZZI, CALVI, GITTI, SCALIA, COLLEONI, PEDINI, MARTONI, CHIARINI, REPOSSI, COLASANTO, ROMANATO, BIAGGI, ROSELLI, ZANOTTI, MONTINI, SAMPIETRO UMBERTO, CAVALLARI NERINO, PERDONÀ, MENOTTI

Annunziata il 4 aprile 1957

Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da parecchi anni e da più parti è stato sollevato il problema delle condizioni igieniche, sanitarie ed edilizie delle abitazioni rurali della zona agraria così detta a cascina e di tutte le zone ove elevato è il numero dei braccianti agricoli.

Si sono tenuti parecchi convegni ad iniziativa di Enti, pubbliche Amministrazioni e di private associazioni e sono state proposte delle soluzioni e sono stati lanciati ripetuti appelli ai proprietari, perché dessero mano all'indispensabile opera di rinnovamento onde dare ai lavoratori agricoli — in gran parte salariati e braccianti — una abitazione che fosse confortevole e decente e che non fosse in contrasto e con lo stato di manutenzione e di attrezzatura delle stesse stalle e dei luoghi adibiti alla custodia del bestiame e con la stessa fertilità e prosperità dell'ambiente agricolo.

Ha assunto una particolare importanza, nell'ambiente maggiormente interessato a quest'opera di risanamento, il convegno indetto dalla Unione regionale delle province lombarde nel maggio del 1955.

Gli atti di questo convegno sono stati raccolti e pubblicati ed il riferimento agli stessi ci esonera dal riassumere qui quel complesso di rilevazioni che sono state fornite ed elab-

orate e che costituiscono una vera e propria documentazione dello stato attuale delle abitazioni coloniche, nonché di quel complesso di provvidenze che parecchie Amministrazioni pubbliche hanno adottato per spronare la proprietà privata a dare inizio ad adeguate opere di ricostruzione e di riordino delle abitazioni.

Pur non negando la validità e la efficacia di alcune opere affrontate da privati o, più ancora, da Opere pie e da Enti morali (lo stato delle cui abitazioni era fino a qualche anno fa tra i più disdicevoli) è impossibile non riconoscere come la grave piaga sociale sia ancora aperta sicché rimane legittima la preoccupazione di coloro che, come i sottoscritti, tentano di spezzare una lancia, o meglio, di rompere il ghiaccio in questa materia, sottoponendo all'esame attento ed alla singolare sensibilità del Parlamento il presente progetto, che vuol essere più che tutto un contributo di idee e di indicazioni, per avviare a risoluzione rapida con mezzi possibili ed adeguati, il grave ed acuto problema.

Per una migliore identificazione di esso è bene precisare fin dall'inizio che intendiamo riferirci alle vere e proprie « case coloniche » che sono incorporate nel complesso edilizio dell'azienda agraria, quella « cascina » che ha

trovato e trova principalmente la sua ubicazione nella Valle padana irrigua. Tali abitazioni coloniche — che distinguonsi dalle abitazioni rurali in cui risiedono coltivatori diretti, coloni o lavoratori dipendenti e che sono dislocate nei villaggi o nei borghi rurali — sono incorporate, nella grandissima parte dei casi, nella stessa cascina e con la stalla ed i locali per le attrezzature e le scorte costituiscono un vero e proprio corpo unico, collocato al baricentro dell'azienda agraria. Tali abitazioni sono attigue alle concimaie ed ai luoghi di custodia del bestiame; vi si può accedere tramite una sola porta di ingresso, in comune, con grave pregiudizio di quella libertà ed indipendenza che il più modesto lavoratore ha il diritto di godere nella propria casa. C'è di più: le stesse abitazioni vengono consegnate in conto salario al momento della stipulazione del contratto di assunzione del lavoratore. Legato a tale vincolo questi sa di perdere, con il lavoro, anche la casa ed ogni cambiamento di datore di lavoro significa in pratica anche un trasloco.

Di questo particolare tipo di abitazione colonica, sulla quale esiste una abbondante letteratura, noi ci occupiamo con la presente proposta e non intendiamo con ciò disconoscere le esigenze di risanamento e di rinnovamento di un numero elevato di abitazioni rurali con caratteristiche diverse da quelle prese in considerazione. Per esse esistono e dovranno essere invocate, per rinnovarle, le norme legislative in materia di condizioni igienico-edilizie delle abitazioni rurali.

Per quelle abitazioni fatte oggetto del presente provvedimento il problema da risolvere non si pone solamente in termini di condizioni igienico-edilizie, già di per sé preoccupantemente gravi, bensì di liberazione vera e propria del lavoratore agricolo da quel vincolo di residenza in cascina e quindi di costante subordinazione al proprio datore di lavoro, anche quando è cessato l'orario di prestazione, che si rende sempre più contrario alle esigenze del tempo.

Chiamare ad intervento lo Stato, sia con l'autorità della sua legge che imponga un obbligo di investimento in tale direzione, come anche con la maggior consentita larghezza del suo contributo, si è reso perciò indispensabile.

La proposta si fonda dunque sull'obbligo di investimento di una quota della rendita e sul principio, già sperimentato felicemente, di istituire un piano poliennale che consenta, mediante l'accumulo delle quote versate in un unico fondo, di realizzare

un organico e razionale programma di investimenti distribuiti.

Si è perciò abbandonato il metodo fin qui seguito e che purtroppo ha dato risultati limitati, di concedere un contributo sugli interessi a coloro che volontariamente avevano contratto debiti per investimenti per l'edilizia delle case coloniche. D'altro lato è stato accolto il criterio di un contributo a carico dell'imprenditore e del lavoratore e della determinazione di un piano decennale che in un fondo apposito raccolga le quote più modeste di contributo.

La creazione a tale scopo di una gestione speciale nell'ambito di quella già egregiamente funzionante per le case ai lavoratori degli altri settori (I. N. A.-Casa) ci è apparsa la soluzione più economica, nonché più razionale e produttiva.

I PRINCIPI FONDAMENTALI.

Venendo al merito della proposta è bene, prima di illustrare i singoli articoli, metterne in evidenza i principi ispiratori:

A) *Imposizione dell'obbligo di investimento a carico della proprietà fondiaria.* — Si è ritenuto di poter impegnare a tale scopo una parte di quella somma di investimenti che il recente disegno di legge — recante « norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo dell'agricoltura » e che è stato approvato dalla IX Commissione Agricoltura delle Camere — ha imposto a carico del locatore. Se tale norma sarà approvata dalle Camere e diverrà legge, è fuori dubbio che l'imposta non sarà ripetibile e quindi la quota di investimento qui prevista, assorbirà quella nel valore corrispondente. Se invece non sarà accolto il disegno di legge formulato dalla Commissione, rimarrà applicabile quanto previsto dalla presente. È ovvio che trattandosi di un investimento per abitazioni destinate a tutti i lavoratori agricoli, è stata chiamata a versare una quota corrispondente a quella applicata sul canone, anche la proprietà conduttrice diretta dei fondi con mano d'opera prevalentemente di salariati.

B) *Contributo sui salari.* — Viene istituita una imposta sui salari da versarsi con gli stessi criteri e le stesse misure di quanto previsto nel settore industria e negli altri settori produttivi in forza della legge più volte richiamata per l'I. N. A. -Casa. L'imposta grava sui datori di lavoro e sui lavoratori agricoli, fatta eccezione per i braccianti eccezionali.

C) *Contributi dello Stato.* — Lo Stato è chiamato ad intervenire nella stessa misura percentuale e nelle stesse forme previste per la Gestione dell'I. N. A.-Casa e cioè con una quota percentuale sulle somme dei contributi versati dai lavoratori e datori di lavoro e con una quota fissa per ogni vano costruito e per la durata di anni 25.

D) *Costituzione di un fondo.* — Tutti i contributi di cui ai punti precedenti saranno raccolti in un unico fondo di durata decennale che, alimentato in misura pressoché invariabile, consenta l'attuazione di un piano generale di costruzioni da erigersi in certe zone in numero tale che sia in rapporto diretto con i contributi versati e che tenga conto del prevedibile andamento dell'occupazione agricola nelle singole zone.

E) *Costruzione di villaggi rurali.* — È prevista la costruzione di villaggi rurali di dimensioni variabili in rapporto al numero di aziende agricole esistenti nella zona. È stata abbandonata l'idea — da più parti avanzata — di far ricostruire le abitazioni nelle cascine. Ciò innanzi tutto per le ragioni già dette sopra ed in secondo luogo perché non è parso giusto dare dei contributi dello Stato perché si provveda alla ricostruzione di abitazioni nelle stesse aziende agricole per rivalutare, in pratica, il patrimonio terriero. I villaggi rurali potranno sorgere nelle stesse zone dove già esistono nuclei abitati oppure potranno sorgere *ex novo* con opportuni criteri igienici ed edilizi.

F) *Proprietà delle abitazioni.* — La proprietà delle abitazioni è della Gestione e le case verranno assegnate ai lavoratori agricoli in affitto o con promessa di vendita. Da questo principio trae giustificazione il contributo a carico dei lavoratori.

G) *Costituzione di una gestione speciale nell'ambito della Gestione I. N. A.-Casa.* — Si è voluto evitare la creazione di nuovi organismi e di conseguenti apparati burocratici e, per la affinità dei motivi ispiratori, si è ritenuto di costituire una apposita gestione speciale per le case ai contadini nell'ambito della Gestione I. N. A.-Casa.

GLI ARTICOLI.

Dall'articolo 1 all'articolo 4. — L'articolo 1 dispone la istituzione della Gestione speciale per le case ai contadini (il termine contadini è da intendersi particolarmente nel senso di «lavoratori agricoli dipendenti»).

È immessa negli organi costituiti dal piano I. N. A.-Casa la rappresentanza del settore agricolo, tenuto conto dei criteri seguiti nella composizione di detti organi.

Art. 5. — Indica la misura dei contributi e fissa la durata della gestione in anni dieci.

Paragrafo a): impone il contributo a carico dei conduttori dei fondi ad economia. Sono esclusi i coltivatori diretti. Il contributo è fissato in rapporto alla produzione lorda vendibile e commisurato alla quota che il locatore è tenuto a versare per i fondi affittati. È apparso ingiusto imporre una quota di investimento al solo locatore ed esonerare dalla stessa il conduttore ad economia dei fondi, con prevalente mano d'opera salariata, che pure ha lasciato le abitazioni coloniche in condizioni di trascuratezza. Tenendo conto del valore medio del canone di affitto, si è ritenuto di calcolare il contributo con riferimento percentuale alla produzione lorda vendibile. È evidente che oltre a tale quota di reinvestimento come proprietario, il conduttore sarà tenuto a corrispondere il contributo sui salari, nella stessa misura degli altri imprenditori agricoli.

Paragrafo b): stabilisce l'obbligo di versamento alla gestione, da parte del locatore, della quota del 10 per cento del canone con lo stesso criterio previsto nel testo, accolto dalla Commissione Agricoltura, della legge recante norme sui patti agrari. La misura suddetta è aumentata nel primo triennio al 15 per cento, tenendo conto delle gravi condizioni igieniche ed edilizie delle case e della necessità di effettuare rapidamente un certo numero di costruzioni.

Paragrafo c): pone a carico degli imprenditori, conduttori in economia, affittuari, coltivatori diretti e non, l'obbligo del versamento della quota dell'1,20 per cento sui salari corrisposti ai propri dipendenti, come previsto dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43. Per salario è intesa la retribuzione intera corrisposta tanto in denaro quanto in natura in misura fissa. Sono esclusi da questa i prodotti assegnati in compartecipazione.

Paragrafo d): impone l'obbligo del versamento delle quote a carico del lavoratore agricolo sul salario dallo stesso percepito nei diversi periodi di paga in uso.

Paragrafo e): il contributo a carico dello Stato viene conteggiato nella stessa percentuale di cui al piano I. N. A.-Casa sui contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori agricoli. Lo stesso contributo percentuale viene calcolato sull'importo dei contri-

buti versati in forza di quanto disposto dal precitato paragrafo a) e b).

Lo Stato, analogamente a quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 43 del 1949, interviene pure con un contributo annuo per ogni vano costruito ed assegnato (si veda in particolare l'articolo 15). Alcune norme dettagliate relative al calcolo dei contributi sulle retribuzioni ripetono il disposto dell'articolo 5 della legge fondamentale.

Art. 6. — Detta le norme relative al versamento dei contributi alla gestione speciale. Si è preferito adottare un unico sistema di esazione mediante l'Ufficio contributi unificati. Il disposto trova facile applicazione per quanto si riferisce ai contributi da versarsi dagli imprenditori e dai lavoratori. Nel caso degli imprenditori ad economia diretta, non si presentano difficoltà per l'accertamento e la raccolta delle quote sui salari e con esse di quelle calcolate sulla produzione lorda vendibile. Questa sarà determinata dalla Commissione provinciale istituita a norma del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949.

Qualche difficoltà si riscontra invece per l'accertamento e la esazione dei contributi di cui al paragrafo b). Nell'alternativa di effettuare l'esazione mediante gli uffici imposte, oppure l'Ufficio contributi agricoli unificati, si è preferito affidarsi al secondo perché ne è maggiormente garantita la rapidità.

Si dovranno a proposito dettare particolari norme.

Art. 7. — Prevede alcuni esoneri che riguardano i contributi a carico dei lavoratori. (Si si rifà, a proposito, alle norme vigenti anche per gli altri settori; in particolare si è ritenuto di esonerare dalla quota di contributo sul salario i braccianti eccezionali, purché essi, in quanto occupati in altri settori, non siano già tenuti a versare un contributo all'I. N. A. -Casa).

Art. 8. — Ripete una norma della legge n. 43 stabilendo il numero massimo dei vani per ogni alloggio e dettando il criterio di costruzione delle abitazioni. Circa la ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni, nella formulazione del piano, si dovrà tener conto delle zone a prevalente presenza di mano d'opera agricola salariale o bracciantile, nonché delle condizioni igieniche ed edilizie delle abitazioni coloniche. Questo allo scopo di far sì che il maggior numero di vani sia costruito laddove esiste il maggior numero di contribuenti ed il più elevato gettito contributivo. Solo con questo criterio si potrà contare di avviare a soluzione il problema delle abitazioni coloniche.

Art. 9. — Ripete una norma già prevista dalla legge n. 43 ed in particolare dispone che le aziende agricole che costruiscono direttamente gli alloggi, dovranno mettere a disposizione gratuitamente l'area per la costruzione.

Questa norma intende a scoraggiare l'iniziativa diretta a costruire nelle cascine, per non far sì che le diverse aziende costruiscano in località che non tengano sufficiente conto delle esigenze dei lavoratori, ma in prevalenza di necessità particolari dell'azienda. Perciò l'area dovrà essere messa a disposizione in località che sia tale da non ostacolare il piano di costruzione di cui al successivo articolo 16.

Art. 10. — Ripete analogo norma della legge generale n. 43.

Art. 11. — Ripete una norma recentemente approvata dalla legge di proroga della gestione I. N. A. -Casa (26 novembre 1955, n. 1148) con adattamenti all'esigenza del settore agricolo.

In particolare è da rilevarsi che il regolamento dovrà favorire quei lavoratori che hanno una elevata anzianità di occupazione nella zona e che risiedono in abitazioni coloniche che non sono conformi ai regolamenti per l'igiene e l'abitabilità delle case coloniche. È perciò confermata, in questo principio, la tendenza di svuotamento delle cascine.

Art. 12. — Ripete norme della legge generale.

Art. 13. — Ripete norme della legge generale, con particolare riferimento alle retribuzioni correnti per la determinazione del costo degli affitti. Questo principio è accolto dalle attuali norme di proroga della gestione.

Art. 14. — Ripete norme della legge generale.

Art. 15. — Analogamente a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, lo Stato contribuirà nella misura percentuale del 3,20 per cento del costo di ogni vano (fino all'importo massimo di lire 400.000) costruito ed assegnato. La presente quota a carico dello Stato viene ad essere percentualmente superiore a quella versata per la Gestione generale poiché vi è — per la costruzione — il concorso della proprietà. Questo maggior contributo percentuale dello Stato è però giustificato dal ritardo con il quale una legge speciale per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, opera in questo settore, nonché dalle particolari necessità di applicazione.

Art. 16. — Prevede la istituzione di centri o villaggi rurali. Rientra questo in uno degli

obbiettivi fondamentali della proposta che vuol creare nuove case in nuove ed opportune località. Si dovrà cioè favorire il concentrazione dei lavoratori agricoli in centri rurali che siano tra di loro collegati o collegabili vuoi con centri urbani o frazionali forniti dei necessari servizi e disposti in modo tale da creare un facile collegamento con le aziende agricole. La ubicazione dei centri o villaggi rurali dovrà tenere conto della dislocazione delle stesse aziende agricole. A tal fine ci si può facilmente orientare con la scelta delle aree sulle quali sorgeranno i centri rurali.

Art 17 Determina l'onere a carico dello Stato e la misura degli stanziamenti nei singoli esercizi. Tale onere sarà da aggiungersi a quello attualmente previsto dalla legge n. 43 e relativa legge di proroga.

L'onere è determinabile mediante la valutazione del numero dei dipendenti e del monte salari nonché del valore della produzione lorda vendibile nelle aziende condotte in economia diretta con prevalente mano d'opera salariale, nonché dell'ammontare dei canoni di affitto.

Art 18. Dispone particolari penalità per gli inadempienti, penalità che giungono al doppio del contributo dovuto e non versato.

Art 19 - Con tale articolo si è inteso estendere automaticamente alla presente legge tutte le norme che non sono esplicitamente richiamate e che, in quanto compatibili,

sono contenute nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni.

Il Governo è delegato alla emanazione del regolamento di attuazione su proposta del Ministero del lavoro e di intesa con gli altri Ministri interessati.

Così pure il Governo è delegato ad emanare, in conformità di quanto previsto dalla legge generale, le norme integrative e complementari.

Onorevoli colleghi, queste le linee generali della proposta che nessuno di noi presume sia perfetta, ma che è convinto sia equa e necessaria e che corrisponda ad una delle esigenze più evidenti: quella di dare ad ogni lavoratore una casa degna e decente ed una abitazione che lo renda libero ed in grado di riservare alla cura di sé e della propria famiglia quel tempo in cui non è tenuto alla prestazione.

Adempiamo, dunque, ad un molteplice scopo ed a quella finalità cui in passato si è fatto, con frequenza, richiamo da parte di molti e che consiste nel rendere l'ambiente agricolo più progredito e più civile per un migliore sviluppo delle generazioni future.

Noi ci teniamo certi che, se alla sensibilità degli onorevoli colleghi, certamente ben disposti a considerare la presente iniziativa, si associerà, con l'impegno di ognuno, una adeguata volontà del Governo, come manifestasi in altre circostanze, larghe zone agricole potranno divenire più ridenti e numerose famiglie troveranno un nido più degno per le nuove generazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita presso la gestione autonoma denominata «Gestione I. N. A.-Casa», una gestione speciale per le case ai contadini

Le attribuzioni della Gestione I. N. A.-Casa di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, rimangono immutate e sono estese a quelle deliberazioni del Comitato che riguardano la gestione speciale per le case ai contadini.

La gestione speciale per le case ai contadini ha un proprio bilancio annuale per la cui presentazione ed approvazione valgono le norme dell'articolo 2 sopra citato.

ART. 2.

Sono chiamati a far parte del Comitato di attuazione del piano per incrementare la occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

b) tre rappresentanti dei lavoratori agricoli, dei quali uno per gli impiegati e tecnici e due per i salariati e braccianti;

c) due rappresentanti dei datori di lavoro agricoli.

La nomina dei suddetti componenti viene fatta con le stesse norme con le quali si provvede alla nomina degli altri componenti del Comitato.

ART. 3.

Il Consiglio direttivo della Gestione I. N. A.-Casa è preposto anche alla gestione speciale case ai contadini ed a tal fine sono chiamati a parteciparvi:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura.

b) due rappresentanti dei lavoratori agricoli;

c) un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Per quanto riguarda la nomina e la durata della carica valgono le stesse norme dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

ART. 4.

Nel collegio dei revisori dei conti della Gestione I. N. A.-Casa è nominato, in aggiunta ai componenti di cui all'articolo 4 della

legge 28 febbraio 1949, n. 43, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.

ART. 5.

I fondi necessari per l'attuazione del piano di costruzione delle case per i lavoratori agricoli sono versati annualmente — con inizio dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge — e per dieci anni alla gestione speciale:

a) dai proprietari conduttori dei fondi gestiti ad economia diretta, con prevalenza di mano d'opera agricola extra familiare, costituita da salariati e braccianti, nella misura dell'1,5 per cento della produzione lorda vendibile realizzata dall'azienda nella annata agraria precedente;

b) dal locatore dei fondi in affitto nella misura del 10 per cento del canone. Tale contributo assorbe, nella misura corrispondente, eventuali quote da reinvestirsi per legge in opere di miglioria fondiaria;

c) dagli imprenditori agricoli, conduttori in economia od affittuari, che abbiano comunque mano d'opera salariale o bracciantile alle dipendenze, nella misura dell'1,20 per cento della retribuzione fissa corrisposta complessivamente tanto in denaro, quanto in natura ai propri dipendenti;

d) dai lavoratori agricoli, impiegati, salariati fissi comunque denominati, braccianti, esclusi gli eccezionali, nella misura dello 0,60 per cento della retribuzione complessiva, corrisposta nei singoli periodi di paga;

e) dallo Stato con un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi di cui alle precedenti lettere, oltre al contributo previsto dall'articolo 15 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi.

Detto contributo sarà versato annualmente in aggiunta alle somme e con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modifiche, di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

Per il calcolo dei contributi di cui alle lettere c) e d) vale quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, la misura dei contributi di cui alle lettere a) e b) è aumentata rispettivamente al 2,5 per cento della produzione lorda vendibile ed al 15 per cento del canone.

ART. 6.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente saranno versati alla Gestione I. N. A.-Casa, sul conto della gestione speciale case ai contadini, insieme ai contributi unificati per i lavoratori agricoli.

L'accertamento della produzione lorda vendibile sulla quale calcolare il contributo, sarà effettuato dalla Commissione provinciale istituita ai sensi del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

I contributi di cui alla lettera *b*) saranno corrisposti in rate trimestrali dal locatore del fondo (Ente, Società o privato) alla Gestione I. N. A.-Casa, sul conto della Gestione speciale case ai contadini, mediante versamento all'Ufficio contributi agricoli unificati.

I contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) saranno versati tramite l'Ufficio contributi agricoli unificati.

La misura del contributo giornaliero sui salari sarà determinato dalla Commissione provinciale in base a quanto sancito dalle lettere *c*) e *d*) dell'articolo precedente. Tale contributo sarà versato insieme ai contributi unificati. Il datore di lavoro è responsabile del versamento delle quote a carico dei lavoratori dipendenti.

I contributi di cui alla lettera *d*) saranno trattenuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti, ad ogni periodo di paga se braccianti ed al saldo dei conti annui se salariati.

Con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentita la Commissione centrale di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1929, sono fissate le modalità per l'accertamento ed il versamento dei vari contributi di cui ai punti precedenti.

Le disposizioni penali, quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per il contributo unificato, sono estese ai contributi di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) e *d*) dell'articolo 5.

La gestione contributi agricoli unificati provvederà, senza alcun onere, alla esazione dei contributi ed al relativo versamento entro dieci giorni, sul conto della Gestione case ai contadini.

ART. 7.

I lavoratori tenuti al pagamento di quanto previsto dall'articolo 5, lettera *d*), sono esentati dall'obbligo nella stessa misura e con le

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stesse modalità di cui all'articolo 5 della legge 29 febbraio 1949, n. 43. Sono inoltre esonerati i braccianti eccezionali.

ART. 8.

Il Comitato di cui all'articolo 1 predisporrà un piano tecnico finanziario della durata di dieci anni, da attuarsi per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per i lavoratori agricoli, tenendo conto dell'importo complessivo dei contributi da pagarsi, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

Gli alloggi saranno di tipo diverso secondo il numero dei vani, con un massimo di cinque vani più gli accessori, ma aventi uguali caratteristiche e da costruirsi con tutti gli accessori necessari per le case rurali.

La ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni eseguibili con le somme raccolte verrà stabilita annualmente secondo un piano elaborato dal Comitato e dovrà essere effettuata in proporzione dei contributi raccolti in ogni provincia, tenendo conto della percentuale di mano d'opera agricola salariata e bracciantile rispetto alla popolazione agricola delle singole provincie. Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni igieniche e di abitabilità delle case coloniche delle provincie stesse.

ART. 9

Per la costruzione delle case per i lavoratori agricoli il Comitato può incaricare lo stesso I. N. A., gli Istituti per le case popolari, altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonché Consorzi e Cooperative di produzione e di lavoro.

Per quanto riguarda la costruzione diretta degli alloggi ad opera delle singole aziende o delle cooperative legalmente costituite tra lavoratori agricoli, valgono le stesse norme di cui all'articolo 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni.

Le aziende agricole che costruiscono, alloggi a norma del comma precedente, dovranno mettere gratuitamente a disposizione l'area fabbricabile necessaria, in località che sia accettata dalla gestione, in rapporto ai propri piani di costruzione di cui all'articolo 16.

ART. 10

Le case costruite in esecuzione della presente legge e le relative aree restano di proprietà della Gestione I. N. A.-Casa finché non siano definitivamente trasferite ai sensi degli articoli 11 e 12 della presente legge.

ART. 11.

Gli alloggi costruiti dalla Gestione speciale case ai contadini, nei singoli comuni, saranno assegnate parte in proprietà e parte in locazione, in rapporto alle domande che saranno avanzate e compatibilmente alle necessità che il criterio di assegnazione si riferisca all'intera unità immobiliare.

I criteri di preferenza per l'assegnazione sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento, sulla base di punteggi riferiti al bisogno di alloggio, nonché allo stato igienico edilizio delle abitazioni coloniche che sarà rilevato, nonché alla anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni.

I lavoratori che abbiano pagato almeno una mensilità di contributo se braccianti, o che siano tenuti a pagarlo essendo titolari di un contratto colonico annuo, se salariati, possono nel termine che per ciascun anno sarà fissato dal Comitato, prenotarsi presso gli uffici competenti dell'I. N. A.-Casa per l'assegnazione di un alloggio in proprietà a norma dell'articolo 12.

Annualmente si procederà altresì alla assegnazione degli alloggi destinati alla locazione.

ART. 12.

Per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi in proprietà, la loro cessione ad altri lavoratori, le spese di manutenzione degli stessi, le rate dell'assegnatario e la stipulazione di polizze di assicurazione, valgono le norme sancite dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

ART. 13.

La parte degli alloggi destinati alla locazione a norma del precedente articolo 11 sarà affidata dal Comitato in amministrazione ad Istituti delle case popolari o ad altri enti pubblici e di diritto pubblico.

L'avanzo netto dell'amministrazione di tali alloggi sarà versato annualmente, dall'Ente amministratore alla Gestione speciale case ai contadini.

Al termine della propria gestione l'I. N. A.-Casa trasferirà le proprietà degli alloggi agli enti di cui sopra secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione verrà stabilito tenendo conto di ogni spesa, nessuna esclusa,

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per manutenzione, amministrazione, ammortamento ed imposte e varierà colle condizioni locali del mercato degli alloggi ed anche in rapporto alle retribuzioni dei lavoratori agricoli.

ART. 14.

Dopo i primi dieci anni il Comitato provvederà a predisporre un piano per la costruzione dei nuovi alloggi in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

ART. 15.

Lo Stato corrisponderà alla Gestione speciale case ai contadini un contributo per ogni alloggio costruito nel primo decennio, uguale a quello previsto dall'articolo 22 della legge 18 febbraio 1949, n. 43.

ART. 16.

Le aree fabbricabili necessarie per la costruzione delle abitazioni saranno scelte in modo da favorire la costruzione dei nuovi piccoli centri rurali, con i necessari servizi igienici e collegabili tra loro da reti stradali e dislocati in modo di tenere conto delle esigenze di collegamento con centri dotati di servizi pubblici, nonché con gruppi di aziende agricole nelle quali trovano occupazione i lavoratori.

Per la eventuale espropriazione delle aree edificabili, vale quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

ART. 17.

Per gli oneri derivanti allo Stato dall'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 3 miliardi e 500 milioni per dieci esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio finanziario 1957-58.

Tali annualità saranno versate dallo Stato alla Gestione in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modifiche, a copertura dei contributi previsti dalla presente legge a carico dello Stato, ad ogni titolo.

Al termine del decennio si applicano, in quanto possibili, le norme previste dal comma terzo, quarto e quinto dell'articolo 25 della legge su citata.

ART. 18.

I conduttori diretti dei fondi, nonché i locatori tenuti al versamento rispettivamente

dei contributi di cui all'articolo 5, commi *a*) e *b*), che non adempiono al versamento dei contributi a loro carico sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la multa fino al massimo di lire 50.000 nonché al versamento dei contributi in misura doppia del dovuto. Tali introiti vanno ad aumentare i fondi di gestione.

ART. 19.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successiva legge 26 novembre 1955, n. 1148.

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, le norme integrative e complementari per l'attuazione della presente legge secondo i principi ed i criteri direttivi da essa determinati.

ART. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.